

COMUNE DI DRONERO
Provincia di Cuneo

REGOLAMENTO COMUNALE

**IN MATERIA DI CREMAZIONE, DISPERSIONE,
CONSERVAZIONE E AFFIDAMENTO DELLE CENERI**

ART. 1 - DISPOSIZIONE GENERALE

1. Il presente Regolamento disciplina, in particolare, la cremazione dei cadaveri e dei resti mortali, così come l'affidamento, la conservazione, la dispersione e le altre destinazioni delle ceneri. Esso è dettato dalle disposizioni normative in materia, tra cui si richiama:

- il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285
- la Circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n. 10;
- il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
- la Legge 30 marzo 2001, n. 130;
- la Legge Regionale 31 ottobre 2007, n. 20.

Le disposizioni del presente Regolamento integrano e si armonizzano con quelle del vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria.

ART. 2 - AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE DI CADAVERI, DI RESTI MORTALI E DI PARTI ANATOMICHE RICONOSCIBILI.

1. L'autorizzazione alla cremazione spetta all'Ufficiale di Stato Civile o suo delegato del Comune di decesso che la rilascia, a richiesta dei familiari o di loro incaricato, acquisito un certificato in carta libera del medico curante o necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato, ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta, segnalata all'Autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa Autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.
2. L'autorizzazione alla cremazione è concessa, nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari, attraverso una delle seguenti modalità:
 - a) la disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto – da pubblicarsi come testamento olografo – contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
 - b) l'iscrizione, certificata dal Rappresentante legale, ad Associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto – da pubblicarsi come testamento olografo – contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'Associazione. L'iscrizione alle Associazioni vale anche contro il parere dei familiari;

- c) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, da tutti gli stessi, resa in forma scritta e autenticata ai sensi degli artt. 21 e 38 del D.P.R. n. 445/2000;
 - d) la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette.
3. Nel caso di cremazione di resti mortali, è competente il Comune ove sono sepolti i resti mortali.
 4. La cremazione di parti anatomiche riconoscibili è autorizzata dall'A.S.L. del luogo di amputazione, come previsto dall'art. 3 del D.Lgs. 15 luglio 2003, n. 254.


ART. 3 - DESTINAZIONE DELLE CENERI

1. Le ceneri possono essere:
 - tumulate nel cimitero in cellette ossario, in loculi già concessi, in tombe di famiglia per il periodo residuo della concessione rilasciata
 - conservate nel cinerario comune
 - consegnate al soggetto affidatario
 - disperse.
2. Gli atti di affidamento e di dispersione, in particolare, esauriscono i loro effetti nell'ambito territoriale del Comune di Dronero. In caso di diversa destinazione, pertanto, gli interessati dovranno richiedere anche l'autorizzazione del Comune di competenza.

ART. 4 - AUTORIZZAZIONE PER L'AFFIDAMENTO PERSONALE DELLE CENERI

1. L'affidamento personale di un'urna cineraria deve essere autorizzata dal Comune ove l'urna viene stabilmente collocata, sulla base della volontà espressa per iscritto in vita dal defunto con le modalità richiamate all'art. 2 o della volontà espressa verbalmente in vita dal defunto manifestata dal coniuge o, in difetto di questi, dal parente più prossimo individuato secondo gli artt. 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi, resa in forma scritta e autenticata ai sensi degli artt. 21 e 38 del D.P.R. n. 445/2000.

resa dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile.

2. L'autorizzazione, rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile o suo delegato previa sottoscrizione da parte dell'interessato del relativo verbale di consegna, deve contenere tutte le prescrizioni alle quali dovrà attenersi l'affidatario nella conservazione dell'urna, ivi inclusa l'eventuale variazione del luogo di conservazione della stessa, qualora quello individuato dai richiedenti appaia non adeguato sia in riferimento alla "pietas" nei confronti dei defunti, che per quanto concerne la sicurezza dell'urna stessa.
3. La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni, purché sulla base della volontà espressa per iscritto in vita dal defunto con le modalità richiamate all'articolo precedente o della volontà espressa verbalmente in vita dal defunto manifestata, dal coniuge o, in difetto di questi, dal parente più prossimo individuato secondo gli artt. 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi, resa in forma scritta e autenticata ai sensi degli artt. 21 e 38 del D.P.R. n. 445/2000. Rimane inteso che l'affidamento si concretizza solo con accettazione da parte dell'affidatario indicato che dovrà firmare apposito verbale.
4. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo che non abbia consentito l'espressione unanime sull'affidamento stesso e/o sull'affidatario, l'urna cineraria è tumulata nel cimitero a titolo oneroso a carico degli aventi titolo stessi, mediante concessione di celletta o inserimento in un loculo già assegnato.
5. I soggetti di cui al comma 1 presentano al Comune di Dronero, richiesta di affidamento personale, la quale dovrà contenere almeno i seguenti elementi o documentazione:
 - a) i dati anagrafici e la residenza dell'affidatario, nonché i dati identificativi del defunto;
 -  b) la dichiarazione di responsabilità per l'accettazione dell'affidamento dell'urna cineraria e della sua custodia nel luogo di conservazione individuato;
 - c) l'accettazione dell'affidatario a garantire i controlli da parte del Comune;
 - d) l'obbligazione per l'affidatario di informare l'Amministrazione Comunale di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri, se diverso dalla residenza al momento dell'affidamento;
 - e) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del Codice Penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
 - f) la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero nel caso in cui l'affidatario non intendesse più conservarla, non potendo questi affidarla ad altre persone neppure temporaneamente;

- g) dichiarazione di non sussistenza di impedimenti o vincoli all'affidamento sanciti dall'Autorità giudiziaria o di Pubblica Sicurezza.
4. Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria affidata è stabilito nella residenza dell'affidatario, salvo non diversamente indicato al momento della richiesta dell'autorizzazione. La variazione di residenza comporta necessità di segnalazione al Comune da parte dell'affidatario della variazione del luogo di conservazione dell'urna cineraria per l'ottenimento della autorizzazione al trasporto dell'urna, entro 15 (quindici) giorni dalla data in cui si è verificata la variazione stessa.
5. Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono conferirle al cinerario comune o provvedere alla loro tumulazione in cimitero di loro scelta.
6. In caso di decesso dell'affidatario:
- i soggetti legittimati potranno presentare una nuova richiesta oppure restituire l'urna al Comune per il trasferimento delle ceneri nel cinerario comunale
 - chiunque rinvenga un'urna in un domicilio privato è tenuto a consegnarla all'operatore cimiteriale di Dronero.
7. Di ogni affidamento di urna cineraria o di ogni variazione conseguente deve essere tenuta traccia per mezzo di trascrizione cronologica in apposito registro, anche a tenuta informatica, con l'indicazione:
- a) per affidamenti autorizzati di urne: dei dati anagrafici e della residenza dell'affidatario, nonché dei dati identificativi del defunto;
 - b) per le variazioni che dovessero intervenire nel luogo di conservazione esterno al cimitero: dell'indirizzo del nuovo luogo di conservazione e della data;
 - c) per i recessi dall'affidamento: dell'identificazione del cimitero di sepoltura e della data di recesso;
 - d) della data di eventuali ispezioni svolte nei luoghi di conservazione e delle risultanze riscontrate.

ART. 5 - AUTORIZZAZIONE ALLA DISPERSIONE DELLE CENERI

1. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile o suo delegato del Comune di Dronero nel caso in cui nel territorio comunale sia avvenuto il decesso ovvero nel caso in cui nel territorio comunale siano collocate le ceneri al momento della richiesta ovvero nel caso in cui siano disperse nel territorio comunale.
2. La richiesta di autorizzazione alla dispersione deve contenere l'indicazione:
- a) del soggetto richiedente, avente la potestà secondo quanto stabilito dalla legge;
 - b) del soggetto che provvede alla dispersione delle ceneri;

- c) del luogo, tra quelli consentiti, ove le ceneri saranno disperse.

La richiesta deve essere, inoltre, corredata da:

- I) una dichiarazione che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza
- II) una dichiarazione nella quale viene indicato dove l'urna cineraria vuota viene conservata ovvero le modalità di smaltimento.
3. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà espressa dal defunto in forma scritta secondo le seguenti modalità:
- a) disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto – da pubblicarsi come testamento olografo – contraria alla dispersione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
- b) iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad Associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutarî quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto – da pubblicarsi come testamento olografo – contraria alla dispersione fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'Associazione. L'iscrizione alle Associazioni vale anche contro il parere dei familiari;
- c) dichiarazione ritualmente resa di fronte a pubblici ufficiali;
- d) dichiarazione verbale resa in vita dal defunto manifestata dal coniuge o, in difetto di questi, dal parente più prossimo individuato secondo gli artt. 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi, di fronte a pubblici ufficiali. La sottoscrizione dei congiunti va autenticata ai sensi degli artt. 21 e 38 del D.P.R. n. 445/2000;
- e) in assenza di parenti la richiesta di dispersione potrà essere presentata anche dall'esecutore testamentario;

e unicamente:

- a) in apposita area a ciò destinata nel cimitero del Capoluogo;
- b) in natura, all'interno del territorio comunale, in aree esterne, pubbliche, lontano dai centri abitati e ad una distanza di almeno duecento metri da nuclei abitativi; in montagna, a distanza di almeno duecento metri da centri o insediamenti abitativi; in aree eventualmente individuate dall'Amministrazione comunale, in assenza di specifica indicazione da parte del defunto;
- c) la dispersione nell'alveo di fiumi e torrenti, è sempre consentita, purché nei tratti liberi da natanti e da manufatti;

d) in aree private: la dispersione in aree private deve avvenire all'aperto, al di fuori dai centri abitati e con il consenso scritto dei proprietari e non può, comunque, dare luogo ad attività aventi fini di lucro;

e) nel cinerario comune.

La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'art. 3, comma 1, n. 8 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e s.m.i.

4. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto, tra quelli consentiti, dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, da tutti gli stessi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni, le ceneri verranno disperse nel cinerario comune da parte dell'operatore cimiteriale. In attesa della decisione l'urna è depositata provvisoriamente gratuitamente in un locale cimiteriale.
5. La dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente titolo o dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale di Associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, da persona appositamente autorizzata del Comune o delle imprese che esercitano l'attività funebre.
6. La persona che esegue la dispersione in aree diverse da quella cimiteriale deve attestare sotto la propria responsabilità tramite apposito verbale che la dispersione è avvenuta nel luogo e all'ora autorizzati. Per la dispersione all'interno dell'area cimiteriale a ciò destinata la verbalizzazione va redatta dall'operatore cimiteriale.
7. Le ceneri già custodite presso i cimiteri possono essere disperse secondo le modalità previste dal presente Regolamento. L'autorizzazione è rilasciata dal Comune in cui le ceneri sono custodite.
8. Qualora la dispersione avvenga in Comune diverso da quello di Dronero ma in territorio nazionale, l'Ufficiale di Stato Civile o suo delegato dovrà dare apposita comunicazione al Comune stesso.

ART. 6 - MODALITA' CONSERVATIVE DELLE URNE

1. Le urne possono essere tumulate in loculo già concesso, in tomba o in celletta ossario.
2. In caso di affidamento familiare l'urna deve essere sigillata e collocata in modo tale da evitarne ogni profanazione.

ART. 7 - CINERARIO COMUNE, AREA VERDE, SENSO COMUNITARIO DELLA MORTE

1. Nel cimitero del Capoluogo è presente il cinerario comune per la conservazione in forma indistinta e collettiva di ceneri, provenienti dalla cremazione di cadaveri, di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, di parti anatomiche riconoscibili ed ossa, per le quali il defunto, i suoi familiari o comunque gli aventi titolo non abbiano provveduto ad altra destinazione.
2. L'area è individuata con ordinanza del Sindaco.
3. Il cinerario comune è costituito da un manufatto, anche unico, costruito sopra o sotto il livello del suolo e realizzato in modo che le ceneri, da introdurre siano sottratte alla vista del pubblico.
4. Nel cimitero del Capoluogo è presente un'area verde, intesa come area definita all'interno del cimitero in cui disperdere le ceneri.
5. Al fine di non perdere il senso comunitario della morte, nel caso di affidamento o dispersione delle ceneri, è realizzata nel cimitero del Capoluogo apposita parete collettiva su cui andranno applicate le singole targhette di dimensioni di cm. 10 di lunghezza e cm. 6 di larghezza riportanti l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto, la cui fornitura e posa è a carico dei familiari del de cuius.

ART. 8 - TRASPORTO E CARATTERISTICHE DELLE URNE CINERARIE

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere sono raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente in relazione alla destinazione e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, recante all'esterno il nome, il cognome, la data di nascita e di morte del defunto.
2. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione, ferme restando le autorizzazioni richieste, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri, salvo eventuali indicazioni del medico igienista nel caso di presenza di nuclidi radiattivi.
3. La consegna dell'urna cineraria, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del crematorio; il secondo deve essere trasmesso a chi ha rilasciato l'autorizzazione alla cremazione; il terzo esemplare del verbale deve essere conservato da chi prende in consegna l'urna e, se del caso, consegnato all'operatore cimiteriale di arrivo e da quest'ultimo conservato.

ART. 9 - TARIFFE

1. Il Comune di Dronero adotta politiche incentivanti la cremazione e rinuncia pertanto all'applicazione di tariffe per l'affido e la dispersione delle ceneri, applicando le tariffe solo a fronte delle altre prestazioni (tumulazione delle urne cinerarie nei cimiteri comunali) già previste dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 599 del 8 ottobre 1990.

ART. 10 - CONTROLLI E SANZIONI

1. Il Comune vigila e controlla l'applicazione delle norme contenute nel presente Regolamento, comminando le sanzioni stabilite da leggi e regolamenti, secondo quanto previsto dall'art. 107 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 nonché dall'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.
2. In caso di affidamento personale delle ceneri, personale appositamente incaricato può procedere in qualsiasi momento a controlli, anche periodici, sull'effettiva collocazione dell'urna contenente le ceneri nel luogo autorizzato.
3. Nell'ipotesi in cui si riscontrano violazioni alle prescrizioni impartite nell'autorizzazione e sempre che il fatto non costituisca reato ai sensi dell'art. 411 del Codice Penale, l'Amministrazione Comunale, previa diffida formale all'affidatario contenente un termine per la regolarizzazione, si riserva di revocare l'autorizzazione già rilasciata imponendo il trasferimento dell'urna presso il cimitero.